



COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA
P.le Pertini, 1 – C.A.P. 28819 – C. Fiscale 84003660036 – P. IVA 00467940037
Tel. 0323/551070 – Fax. 0323/550428 – E-mail: vignone@ruparpiemonte.it

Prot. n° _____

del _____

Ordinanza Sindacale n. 5 / 15

Ordinanza per la circolazione cani e igiene del suolo pubblico

IL SINDACO

- Considerato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la presenza nei parchi gioco, giardini pubblici, marciapiedi, ecc. di deiezioni di animali;
- Dati i problemi di igiene ambientale e di decoro determinati dalle deiezioni canine su aree pubbliche in genere;
- Ritenuto opportuno emanare nuovo atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalle deiezioni degli animali sulle aree pubbliche e alla tutela dell'incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani portati a passeggio;

- Visti

il D.P.R. 08-2-1954 n. 320, "Regolamento di Polizia Veterinaria";
il R.D. 27-7-1934 n. 1265, T.U.LL.SS.;
artt. 823 e 826 del C.C.;
D.P.R. 31-3-1979 (vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico);
Legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
Ordinanza ministeriale 27-8-2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, G.U. 213 del 10-9-2004 e succ. integrazioni;
la legge 24-11-1981 n° 689 (Modifiche al sistema penale);
il T.U.E.L. del 18-8-2000 n. 267, art. 50;

ORDINA

1) A tutti i proprietari o conduttori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, parchi gioco e giardini pubblici:

- a) di condurre i cani al guinzaglio;
- b) di munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani;
- c) di rimuovere immediatamente le stesse feci;
- d) di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei, nei cestelli porta rifiuti;
- e) di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi circolanti nei luoghi pubblici durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi.

2) A Tutti i proprietari o affidatari di cani a qualunque titolo:

- a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
- b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., per prevenire eventuali aggressioni;
- c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08-2-1954 n. 320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché per i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

DISPONE

- Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis del D. Lgs. 18-8-2000, n° 267, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 35,00 a 500,00 (**pagamento in misura ridotta € 70**), nel rispetto e con le modalità e i principi fissati dal Regolamento comunale e dalla Legge n° 689 / '91.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, nonché nei consueti modi e luoghi di diffusione;
- È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente;
- Le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione.

AVVERTE

π che a norma dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto del V. C. O., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Vignone, 19/03/2015

 II SINDACO
[Handwritten signature]